

## LEGGE DI BILANCIO 2023 E NOVITA' PER LE COOPERATIVE

Con la Legge 29 dicembre 2022 n. 197, rubricata “*Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2023 e bilancio pluriennale per il triennio 2023-2025*” sono state introdotte diverse disposizioni che interessano il mondo cooperativo.

In particolare, la Legge ha previsto alcune specifiche relative alle cooperative agricole di conduzione terreni e alle cooperative frutto di un processo di Workers Buy Out.

Ecco il dettaglio delle novità:

### **A) Sulle cooperative agricole di conduzione terreni.**

Le novità introdotte per le cooperative agricole di conduzione terreni si trovano all'art. 1 comma 111 della Legge di Bilancio 2023<sup>1</sup>.

Nello specifico, la norma prevede una tassazione “soft” per atti di trasferimento di fondi rustici, nei territori montani, a favore delle cooperative agricole che conducono i terreni.

In particolare, vengono stabilite, in misura fissa, le imposte di registro e quella ipotecaria (200 euro l'una) e la totale esenzione dalle imposte catastali e di bollo per i suddetti trasferimenti.

---

<sup>1</sup> Cfr. Art. 1 comma 111 Legge di Bilancio 2023: “*Nei territori montani di cui al primo comma, i trasferimenti di proprietà a qualsiasi titolo di fondi rustici a favore di coltivatori diretti e imprenditori agricoli professionali, iscritti nella relativa gestione previdenziale e assistenziale, sono soggetti alle imposte di registro e ipotecaria nella misura fissa e sono esenti dalle imposte catastale e di bollo. Le agevolazioni di cui al presente comma si applicano anche ai trasferimenti a favore di soggetti che, pur non essendo iscritti nella gestione previdenziale e assistenziale di cui al primo periodo, con apposita dichiarazione contenuta nell'atto di acquisto, si impegnano a coltivare o a condurre direttamente il fondo per un periodo di cinque anni; i predetti soggetti decadono dalle agevolazioni se, prima che siano trascorsi cinque anni dalla stipula degli atti di acquisto, alienano volontariamente i terreni ovvero cessano di coltivarli o di condurli direttamente. **Le stesse agevolazioni si applicano anche a favore delle cooperative agricole che conducono direttamente i terreni**”*

#### **Legacoop Piemonte**

Via Livorno, 49-10144 Torino  
Tel. + 39 011 518 71 69  
info@legacoop-piemonte.coop  
PEC:legacoop@pec.legacoop-piemonte.org  
[www.legacoop-piemonte.coop](http://www.legacoop-piemonte.coop)

Il regime agevolato si applica non solo agli atti posti in essere a favore di Cd e lap iscritti nella relativa gestione previdenziale e assistenziale, ma anche a favore di soggetti che, pur non iscritti in quella gestione, si impegnano, tramite dichiarazione resa nell'atto di acquisto, a coltivare o a condurre direttamente il fondo per almeno un quinquennio.

Tuttavia, se prima che siano trascorsi cinque anni dalla stipula dell'atto, i terreni vengono ceduti volontariamente o ne cessa la coltivazione o conduzione diretta, si decade dai benefici e ciò vale anche per le cooperative agricole che conducono i terreni.

#### **B) Sulle cooperative di Workers Buy Out.**

Da ultimo, l'art. 1 comma 419<sup>2</sup> della Legge precisa che è stato incrementato di 1,5 milioni di euro per l'anno 2023 e di 2 milioni di euro annui, a decorrere dall'anno 2024, il Fondo per la crescita sostenibile di cui all'articolo 23 d.l. 22 giugno 2012, n. 83, ossia il Fondo che finanzia gli interventi a sostegno della nascita e dello sviluppo di cooperative costituite dai lavoratori per il recupero di aziende in crisi e per i processi di ristrutturazione o riconversione industriale.

*Ufficio Legislativo Legacoop Piemonte*

---

<sup>2</sup> Cfr. Art. 1 comma 419 legge di Bilancio 2023: *“Per il finanziamento degli interventi a sostegno della nascita e dello sviluppo di imprese cooperative costituite dai lavoratori per il recupero di aziende in crisi e per i processi di ristrutturazione o riconversione industriale, di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico 4 gennaio 2021, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 44 del 22 febbraio 2021, la dotazione del Fondo per la crescita sostenibile di cui all'articolo 23 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 124, è incrementata di 1,5 milioni di euro per l'anno 2023 e di 2 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2024”*